

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 618 del 20 DIC. 2002

Oggetto: **Lavori di ristrutturazione Ex Asilo Nido alla Via Firenze di Benevento - Contributo .-**

L'anno duemiladue il giorno VENTI del mese di DICEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Rosario SPATAFORA | - Vice Presidente | _____ |
| 3) | - Assessore | _____ |
| 4) | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Raffaele DI LONARDO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 7) Sig. Claudio M. PRINCIPE | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Giorgio C. NISTA | - Assessore | _____ |
| 9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del S.E.P. prot. n. 5353 del 16.12.2002 che qui di seguito si riporta integralmente:

“Premesso che :

- con delibera di G.M. n° 10 del 25/01/2001, il Comune di Benevento affidava in comodato d'uso gratuito, per anni 9 rinnovabile, alla Parrocchia S. Modesto di Benevento, l'immobile di Via Firenze al Rione Libertà del centro capoluogo, già destinato in passato a sede di Asilo Nido, per la realizzazione di un progetto di socializzazione e recupero per i cittadini del Rione e dell'intera città ;
- l'immobile, dotato di un'area esterna pertinenziale, costituito da n° 2 piani fuori terra, per una superficie di circa 800 mq., è di vecchia epoca di costruzione e necessita di non trascurabili

lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale, sia delle parti edilizie che dell'impiantistica, vetusta ed obsoleta, oltre che richiedere l'eliminazione delle barriere architettoniche;

- in data 1/3/01, con rep. n° 10170/2001, veniva sottoscritta, tra il Comune di Benevento e la Parrocchia di S. Modesto, rappresentata dal Sac. Rev. Nicola De Blasio, nella qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia, la convenzione regolante i rapporti tra le parti;
- l'art. 4 della richiamata convenzione stabiliva che la Parrocchia di S. Modesto si accollava l'onere; per il periodo di utilizzo della struttura, delle spese relative alla ristrutturazione dell'immobile per l'utilizzo richiesto, con particolare riferimento alla messa in sicurezza nel rispetto della Legge n° 46/90 e s. m. i., del D. Lg.vo n° 626/94 e s.m.i., nonché tutti gli altri oneri richiesti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, pulizia, interna ed esterna, custodia, riattivazione e pagamento relativi alle varie forniture di servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua);
- l'art. 5 sempre della medesima convenzione individua i seguenti scopi sociali da perseguire con l'utilizzo della struttura in questione:
 - Asilo Nido Sociale; - Laboratorio di incontro tra generazioni alla riscoperta degli antichi mestieri - Ludoteca per ragazzi - Consultorio familiare - Centro di ascolto e prima accoglienza della Caritas Parrocchiale - Biblioteca, doposcuola, centro informatico;
 - l'ente Parrocchia ha quindi provveduto a far redigere apposito progetto di ristrutturazione edilizia dell'immobile, e di sistemazione dell'area esterna, sul quale è stata richiesta ed acquisita la concessione edilizia n° 7190 del 6/2/2002;
 - il costo complessivo stimato per l'esecuzione di tutti i lavori necessari per rendere fruibile la struttura all'uso cui è destinata, ammonta a complessivi € 413.165,52 (L. 800.000.000) circa;
 - l'Ente Parrocchia, non disponendo delle ingenti risorse finanziarie necessarie, ha provveduto a far redigere un progetto 1° stralcio funzionale dei lavori per adeguare e rendere fruibile il solo Piano Terra della struttura, per un importo complessivo di € 172.433,16 (L. 333.877.147) IVA compresa;
 - a seguito di affidamento dei relativi lavori, sono stati sottoscritti tra il legale rappresentante della Parrocchia e le Imprese esecutrici due contratti rispettivamente di € 124.383,23, IVA compresa, ed € 9.785,37, IVA compresa, per complessivi € 134.168,60, oltre ad altri oneri connessi all'iniziativa per lavori propedeutici, cauzioni, rilascio concessione edilizia, allacciamenti ai pubblici servizi, ecc. per circa € 8.000, e quindi per un importo totale di spesa pari a circa € 142.000,00;

Vista la nota del 6/7/02 di S.E. Arcivescovo di Benevento, inviata a questo Ente, con la quale, nell'evidenziare l'importanza dell'iniziativa soprattutto in quanto mirata alla cura delle devianze giovanili, alla prevenzione ed al recupero, e nel ritenere apprezzabile il progetto, richiedeva un sostegno economico quale contributo all'attuazione del progetto stesso;

Considerato che, in sede di 1° variazione di Bilancio relativa al corrente anno, di cui alla delibera di G.P. n° 336 del 16/07/2002, questo Ente stanziava un importo di € 51.646,00 sul capitolo n° 12055, e che, con delibera di G.P. n° 347 del 26/07/2002 di variazione del P.E.G., il suddetto intervento veniva individuato tra quelli di competenza di questo Settore;

Tenuto conto che l'importo stanziato rappresenta circa il 40% degli impegni finanziari già contrattualmente assunti e delle spese già sostenute dalla Parrocchia di S. Modesto per la realizzazione del progetto;

- **Ritenuto** potersi concedere il detto contributo di complessivi € 51.646,00 alla Parrocchia di S. Modesto di Benevento per i lavori di ristrutturazione dell'Ex Asilo Nido alla Via Firenze di Benevento, con erogazione su presentazione di rendiconto giustificativo della spesa sostenuta ;

Per tutto quanto premesso **si propone** di :

- approvare la spesa complessiva di € 51.646,00 quale contributo alla Parrocchia di S. Modesto in Benevento per la realizzazione dei lavori del 1° stralcio funzionale di ristrutturazione ed adeguamento dell'Ex Asilo Nido alla Via Firenze di Benevento ;
- procedere all'erogazione del detto contributo con separati provvedimenti Dirigenziali previo acquisizione dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ;
- imputare la spesa di € 51.646,00 sul cap. n. 12055 del Bil. 2002.”;

CONSIDERATO che si rende necessario:

- approvare la spesa complessiva di € 51.646,00 quale contributo alla Parrocchia di S. Modesto in Benevento per la realizzazione dei lavori del 1° stralcio funzionale di ristrutturazione ed adeguamento dell'Ex Asilo Nido alla Via Firenze di Benevento ;
- procedere all'erogazione del detto contributo con separati provvedimenti Dirigenziali previo acquisizione dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ;
- imputare la spesa di € 51.646,00 sul cap. n. 12055 del Bil. 2002;

RITENUTO, doversi provvedere in merito.

IL RESPONSABILE
(Rag. Antonio Fedeppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)




Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muglio)

350



UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP. 12055 **PROGR. N. 2642/02**

LA GIUNTA
PRESIDENTE

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- approvare la spesa complessiva di € 51.646,00 quale contributo alla Parrocchia di S. Modesto in Benevento per la realizzazione dei lavori del 1° stralcio funzionale di ristrutturazione ed adeguamento dell'Ex Asilo Nido alla Via Firenze di Benevento ;
- procedere all'erogazione del detto contributo con separati provvedimenti Dirigenziali previo acquisizione dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ;
- imputare la spesa di € 51.646,00 sul cap. n. 12055 del Bil. 2002;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 227 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 30 DIC. 2002

IL MESSO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 30 DIC. 2002 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e a norma della stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

15 GEN. 2003

li _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 15 GEN. 2003

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE S.E.P.
SETTORE Finanza e C.E.
SETTORE _____

- Revisori dei Conti
- Nucleo di Valutazione

il	_____	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____
il	<u>2-4-03</u>	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____

Esentiva { 532
16/1/03



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali e Personale

40
16/1/03

Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA



AL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E PATRIMONIO

SEDE

OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERA.

Per quanto di competenza, si rimette una copia della delibera N. 618 del
20 DICEMBRE 2002, esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. Alfonsina Colarusso



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali e Personale

996
31 DIC. 2002

Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/Consiglio

SETTORE AA. GG. E PERSONALE
Prot. Interno
N. 33
dal 02 GEN. 2003

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AL PRESIDENTE
NUCLEO VALUTAZIONE
C/o Ragioneria

AL PRESIDENTE COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI
C/o Ragioneria

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA n° 618 DEL 20.12.2002 AD OGGETTO: LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE EX ASILO NIDO ALLA VIA
FIRENZE DI BENEVENTO – CONTRIBUTO**

Per quanto di competenza, si trasmette una copia della delibera indicata in
oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. Alfonsina Colarusso

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Prot. n° 5353 /SEP del 16/12/2002

AL SERVIZIO ATTIVITA'
AMM.VE AREA TECNICA

S E D E

**Oggetto: Lavori di ristrutturazione Ex Asilo Nido alla Via Firenze di Benevento –
Contributo .-**

Premesso che :

- con delibera di G.M. n° 10 del 25/01/2001, il Comune di Benevento affidava in comodato d'uso gratuito, per anni 9 rinnovabile, alla Parrocchia S. Modesto di Benevento, l'immobile di Via Firenze al Rione Libertà del centro capoluogo, già destinato in passato a sede di Asilo Nido, per la realizzazione di un progetto di socializzazione e recupero per i cittadini del Rione e dell'intera città ;
- l'immobile, dotato di un'area esterna pertinenziale, costituito da n° 2 piani fuori terra, per una superficie di circa 800 mq., è di vecchia epoca di costruzione e necessita di non trascurabili lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale, sia delle parti edilizie che dell'impiantistica, vetusta ed obsoleta, oltre che richiedere l'eliminazione delle barriere architettoniche ;
- in data 1/3/01, con rep. n° 10170/2001, veniva sottoscritta, tra il Comune di Benevento e la Parrocchia di S. Modesto, rappresentata dal Sac. Rev. Nicola De Blasio, nella qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia, la convenzione regolante i rapporti tra le parti ;
- l'art. 4 della richiamata convenzione stabiliva che la Parrocchia di S. Modesto si accollava l'onere, per il periodo di utilizzo della struttura, delle spese relative alla ristrutturazione dell'immobile per l'utilizzo richiesto, con particolare riferimento alla messa in sicurezza nel rispetto della Legge n° 46/90 e s. m. i., del D. Lg.vo n° 626/94 e s.m.i., nonchè tutti gli altri oneri richiesti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, pulizia, interna ed esterna, custodia, riattivazione e pagamento relativi alle varie forniture di servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) ;
- l'art. 5 sempre della medesima convenzione individua i seguenti scopi sociali da perseguire con l'utilizzo della struttura in questione :
 - Asilo Nido Sociale ; - Laboratorio di incontro tra generazioni alla riscoperta degli antichi mestieri - Ludoteca per ragazzi - Consultorio familiare - Centro di ascolto e prima accoglienza della Caritas Parrocchiale – Biblioteca, doposcuola , centro informatico ;

- l'ente Parrocchia ha quindi provveduto a far redigere apposito progetto di ristrutturazione edilizia dell'immobile, e di sistemazione dell'area esterna, sul quale è stata richiesta ed acquisita la concessione edilizia n° 7190 del 6/2/2002 ;
- il costo complessivo stimato per l'esecuzione di tutti i lavori necessari per rendere fruibile la struttura all'uso cui è destinata, ammonta a complessivi € 413.165,52 (€ 800.000.000) circa ;
- l'Ente Parrocchia, non disponendo delle ingenti risorse finanziarie necessarie, ha provveduto a far redigere un progetto 1° stralcio funzionale dei lavori per adeguare e rendere fruibile il solo Piano Terra della struttura, per un importo complessivo di € 172.433,16 (€ 333.877.147) IVA compresa ;
- a seguito di affidamento dei relativi lavori, sono stati sottoscritti tra il legale rappresentante della Parrocchia e le Imprese esecutrici due contratti rispettivamente di € 124.383,23, IVA compresa, ed € 9.785,37, IVA compresa, per complessivi € 134.168,60, oltre ad altri oneri connessi all'iniziativa per lavori propedeutici, cauzioni, rilascio concessione edilizia, allacciamenti ai pubblici servizi, ecc. per circa € 8.000, e quindi per un importo totale di spesa pari a circa € 142.000,00;

Vista la nota del 6/7/02 di S.E. Arcivescovo di Benevento, inviata a questo Ente, con la quale, nell'evidenziare l'importanza dell'iniziativa soprattutto in quanto mirata alla cura delle devianze giovanili, alla prevenzione ed al recupero, e nel ritenere apprezzabile il progetto, richiedeva un sostegno economico quale contributo all'attuazione del progetto stesso ;

Considerato che, in sede di 1° variazione di Bilancio relativa al corrente anno, di cui alla delibera di G.P. n° 336 del 16/07/2002, questo Ente stanziava un importo di € 51.646,00 sul capitolo n° 12055, e che, con delibera di G.P. n° 347 del 26/07/2002 di variazione del P.E.G., il suddetto intervento veniva individuato tra quelli di competenza di questo Settore ;

Tenuto conto che l'importo stanziato rappresenta circa il 40 % degli impegni finanziari già contrattualmente assunti e delle spese già sostenute dalla Parrocchia di S. Modesto per la realizzazione del progetto ;


Ritenuto potersi concedere il detto contributo di complessivi € 51.646,00 alla Parrocchia di S. Modesto di Benevento per i lavori di ristrutturazione dell'Ex Asilo Nido alla Via Firenze di Benevento, con erogazione su presentazione di rendiconto giustificativo della spesa sostenuta ;

Per tutto quanto premesso si propone di :

- approvare la spesa complessiva di € 51.646,00 quale contributo alla Parrocchia di S. Modesto in Benevento per la realizzazione dei lavori del 1° stralcio funzionale di ristrutturazione ed adeguamento dell'Ex Asilo Nido alla Via Firenze di Benevento ;
- procedere all'erogazione del detto contributo con separati provvedimenti Dirigenziali previo acquisizione dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ;
- imputare la spesa di € 51.646,00 sul cap. n. 12055 del Bil. 2002 ;

IL TECNICO PROPONENTE

(Geom. Luigi Piscitelli)



IL DIRIGENTE S.E.P.

(Dott.Ing. Valentino Melillo)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Prot. n° 5353 /SEP del 16/12/2002

AL SERVIZIO ATTIVITA'
AMM.VE AREA TECNICA

S E D E

Oggetto: Lavori di ristrutturazione Ex Asilo Nido alla Via Firenze di Benevento – Contributo .-

Premesso che :

- con delibera di G.M. n° 10 del 25/01/2001, il Comune di Benevento affidava in comodato d'uso gratuito, per anni 9 rinnovabile, alla Parrocchia S. Modesto di Benevento, l'immobile di Via Firenze al Rione Libertà del centro capoluogo, già destinato in passato a sede di Asilo Nido, per la realizzazione di un progetto di socializzazione e recupero per i cittadini del Rione e dell'intera città ;
- l'immobile, dotato di un'area esterna pertinenziale, costituito da n° 2 piani fuori terra, per una superficie di circa 800 mq., è di vecchia epoca di costruzione e necessita di non trascurabili lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale, sia delle parti edilizie che dell'impiantistica, vetusta ed obsoleta, oltre che richiedere l'eliminazione delle barriere architettoniche ;
- in data 1/3/01, con rep. n° 10170/2001, veniva sottoscritta, tra il Comune di Benevento e la Parrocchia di S. Modesto, rappresentata dal Sac. Rev. Nicola De Blasio, nella qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia, la convenzione regolante i rapporti tra le parti ;
- l'art. 4 della richiamata convenzione stabiliva che la Parrocchia di S. Modesto si accollava l'onere, per il periodo di utilizzo della struttura, delle spese relative alla ristrutturazione dell'immobile per l'utilizzo richiesto, con particolare riferimento alla messa in sicurezza nel rispetto della Legge n° 46/90 e s. m. i., del D. Lg.vo n° 626/94 e s.m.i., nonchè tutti gli altri oneri richiesti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, pulizia, interna ed esterna, custodia, riattivazione e pagamento relativi alle varie forniture di servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) ;
- l'art. 5 sempre della medesima convenzione individua i seguenti scopi sociali da perseguire con l'utilizzo della struttura in questione :
 - Asilo Nido Sociale ; - Laboratorio di incontro tra generazioni alla riscoperta degli antichi mestieri - Ludoteca per ragazzi - Consultorio familiare - Centro di ascolto e prima accoglienza della Caritas Parrocchiale – Biblioteca, doposcuola , centro informatico ;

- l'ente Parrocchia ha quindi provveduto a far redigere apposito progetto di ristrutturazione edilizia dell'immobile, e di sistemazione dell'area esterna, sul quale è stata richiesta ed acquisita la concessione edilizia n° 7190 del 6/2/2002 ;
- il costo complessivo stimato per l'esecuzione di tutti i lavori necessari per rendere fruibile la struttura all'uso cui è destinata, ammonta a complessivi € 413.165,52 (€ 800.000.000) circa ;
- l'Ente Parrocchia, non disponendo delle ingenti risorse finanziarie necessarie, ha provveduto a far redigere un progetto 1° stralcio funzionale dei lavori per adeguare e rendere fruibile il solo Piano Terra della struttura, per un importo complessivo di € 172.433,16 (€ 333.877.147) IVA compresa ;
- a seguito di affidamento dei relativi lavori, sono stati sottoscritti tra il legale rappresentante della Parrocchia e le Imprese esecutrici due contratti rispettivamente di € 124.383,23, IVA compresa, ed € 9.785,37, IVA compresa, per complessivi € 134.168,60, oltre ad altri oneri connessi all'iniziativa per lavori propedeutici, cauzioni, rilascio concessione edilizia, allacciamenti ai pubblici servizi, ecc. per circa € 8.000, e quindi per un importo totale di spesa pari a circa € 142.000,00;

Vista la nota del 6/7/02 di S.E. Arcivescovo di Benevento, inviata a questo Ente, con la quale, nell'evidenziare l'importanza dell'iniziativa soprattutto in quanto mirata alla cura delle devianze giovanili, alla prevenzione ed al recupero, e nel ritenere apprezzabile il progetto, richiedeva un sostegno economico quale contributo all'attuazione del progetto stesso ;

Considerato che, in sede di 1° variazione di Bilancio relativa al corrente anno, di cui alla delibera di G.P. n° 336 del 16/07/2002, questo Ente stanziava un importo di € 51.646,00 sul capitolo n° 12055, e che, con delibera di G.P. n° 347 del 26/07/2002 di variazione del P.E.G., il suddetto intervento veniva individuato tra quelli di competenza di questo Settore ;

Tenuto conto che l'importo stanziato rappresenta circa il 40 % degli impegni finanziari già contrattualmente assunti e delle spese già sostenute dalla Parrocchia di S. Modesto per la realizzazione del progetto ;


Ritenuto potersi concedere il detto contributo di complessivi € 51.646,00 alla Parrocchia di S. Modesto di Benevento per i lavori di ristrutturazione dell'Ex Asilo Nido alla Via Firenze di Benevento, con erogazione su presentazione di rendiconto giustificativo della spesa sostenuta ;

Per tutto quanto premesso si propone di :

- approvare la spesa complessiva di € 51.646,00 quale contributo alla Parrocchia di S. Modesto in Benevento per la realizzazione dei lavori del 1° stralcio funzionale di ristrutturazione ed adeguamento dell'Ex Asilo Nido alla Via Firenze di Benevento ;
- procedere all'erogazione del detto contributo con separati provvedimenti Dirigenziali previo acquisizione dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ;
- imputare la spesa di € 51.646,00 sul cap. n. 12055 del Bil. 2002 ;

IL TECNICO PROPONENTE

(Geom. Luigi Piscitelli)



IL DIRIGENTE S.E.P.

(Dott.Ing. Valentino Melillo)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Prot. n° 5353 /SEP del 16/12/2002

AL SERVIZIO ATTIVITA'
AMM.VE AREA TECNICA

S E D E

Oggetto: Lavori di ristrutturazione Ex Asilo Nido alla Via Firenze di Benevento – Contributo .-

Premesso che :

- con delibera di G.M. n° 10 del 25/01/2001, il Comune di Benevento affidava in comodato d'uso gratuito, per anni 9 rinnovabile, alla Parrocchia S. Modesto di Benevento, l'immobile di Via Firenze al Rione Libertà del centro capoluogo, già destinato in passato a sede di Asilo Nido, per la realizzazione di un progetto di socializzazione e recupero per i cittadini del Rione e dell'intera città ;
- l'immobile, dotato di un'area esterna pertinenziale, costituito da n° 2 piani fuori terra, per una superficie di circa 800 mq., è di vecchia epoca di costruzione e necessita di non trascurabili lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale, sia delle parti edilizie che dell'impiantistica, vetusta ed obsoleta, oltre che richiedere l'eliminazione delle barriere architettoniche ;
- in data 1/3/01, con rep. n° 10170/2001, veniva sottoscritta, tra il Comune di Benevento e la Parrocchia di S. Modesto, rappresentata dal Sac. Rev. Nicola De Blasio, nella qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia, la convenzione regolante i rapporti tra le parti ;
- l'art. 4 della richiamata convenzione stabiliva che la Parrocchia di S. Modesto si accollava l'onere, per il periodo di utilizzo della struttura, delle spese relative alla ristrutturazione dell'immobile per l'utilizzo richiesto, con particolare riferimento alla messa in sicurezza nel rispetto della Legge n° 46/90 e s. m. i., del D. Lg.vo n° 626/94 e s.m.i., nonché tutti gli altri oneri richiesti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, pulizia, interna ed esterna, custodia, riattivazione e pagamento relativi alle varie forniture di servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) ;
- l'art. 5 sempre della medesima convenzione individua i seguenti scopi sociali da perseguire con l'utilizzo della struttura in questione :
 - Asilo Nido Sociale ; - Laboratorio di incontro tra generazioni alla riscoperta degli antichi mestieri - Ludoteca per ragazzi - Consultorio familiare - Centro di ascolto e prima accoglienza della Caritas Parrocchiale – Biblioteca, doposcuola , centro informatico ;

- l'ente Parrocchia ha quindi provveduto a far redigere apposito progetto di ristrutturazione edilizia dell'immobile, e di sistemazione dell'area esterna, sul quale è stata richiesta ed acquisita la concessione edilizia n° 7190 del 6/2/2002 ;
- il costo complessivo stimato per l'esecuzione di tutti i lavori necessari per rendere fruibile la struttura all'uso cui è destinata, ammonta a complessivi € 413.165,52 (€ 800.000.000) circa ;
- l'Ente Parrocchia, non disponendo delle ingenti risorse finanziarie necessarie, ha provveduto a far redigere un progetto 1° stralcio funzionale dei lavori per adeguare e rendere fruibile il solo Piano Terra della struttura, per un importo complessivo di € 172.433,16 (€ 333.877.147) IVA compresa ;
- a seguito di affidamento dei relativi lavori, sono stati sottoscritti tra il legale rappresentante della Parrocchia e le Imprese esecutrici due contratti rispettivamente di € 124.383,23, IVA compresa, ed € 9.785,37, IVA compresa, per complessivi € 134.168,60, oltre ad altri oneri connessi all'iniziativa per lavori propedeutici, cauzioni, rilascio concessione edilizia, allacciamenti ai pubblici servizi, ecc. per circa € 8.000, e quindi per un importo totale di spesa pari a circa € 142.000,00;

Vista la nota del 6/7/02 di S.E. Arcivescovo di Benevento, inviata a questo Ente, con la quale, nell'evidenziare l'importanza dell'iniziativa soprattutto in quanto mirata alla cura delle devianze giovanili, alla prevenzione ed al recupero, e nel ritenere apprezzabile il progetto, richiedeva un sostegno economico quale contributo all'attuazione del progetto stesso ;

Considerato che, in sede di 1° variazione di Bilancio relativa al corrente anno, di cui alla delibera di G.P. n° 336 del 16/07/2002, questo Ente stanziava un importo di € 51.646,00 sul capitolo n° 12055, e che, con delibera di G.P. n° 347 del 26/07/2002 di variazione del P.E.G., il suddetto intervento veniva individuato tra quelli di competenza di questo Settore ;

Tenuto conto che l'importo stanziato rappresenta circa il 40 % degli impegni finanziari già contrattualmente assunti e delle spese già sostenute dalla Parrocchia di S. Modesto per la realizzazione del progetto ;


Ritenuto potersi concedere il detto contributo di complessivi € 51.646,00 alla Parrocchia di S. Modesto di Benevento per i lavori di ristrutturazione dell'Ex Asilo Nido alla Via Firenze di Benevento, con erogazione su presentazione di rendiconto giustificativo della spesa sostenuta ;

Per tutto quanto premesso si propone di :

- approvare la spesa complessiva di € 51.646,00 quale contributo alla Parrocchia di S. Modesto in Benevento per la realizzazione dei lavori del 1° stralcio funzionale di ristrutturazione ed adeguamento dell'Ex Asilo Nido alla Via Firenze di Benevento ;
- procedere all'erogazione del detto contributo con separati provvedimenti Dirigenziali previo acquisizione dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ;
- imputare la spesa di € 51.646,00 sul cap. n. 12055 del Bil. 2002 ;

IL TECNICO PROPONENTE

(Geom. Luigi Piscitelli)



IL DIRIGENTE S.E.P.

(Dott.Ing. Valentino Melillo)





L'ARCIVESCOVO METROPOLITA
BENEVENTO

Benevento 6 luglio 2002

Prot. n.

All'attenzione del sig. Presidente
On. Dott. CARMINE NARDONE
Presidente dell'Amministrazione Prov.
di B e n e v e n t o

Onorevole e caro Presidente,

Tra i progetti mirati alla cura delle devianze giovanili in Città e nell'interland merita d'essere preso in alta considerazione quello che è centrato nell'ex-asilo di via Firenze, struttura data in com~~o~~ dato gratuito dal Comune alla Parrocchia di san Modesto, che potreb= be effettivamente promuovere una serie di iniziative sia per la pre= venzione che per il recupero.

L'area cittadina interessata direttamente (quella del Rione Liber~~tà~~) è quanto mai esposta ai pericoli della droga e della microdelin= quenza, con prospettive purtroppo allarmanti. La Chiesa è da tempo i vi in allarme rosso, mobilitando le sue potenzialità di sostegno, ma anche formative sia nella Parrocchia della santissima Addolorata che in quella di san Modesto.

Alcuni risultati apprezzabili, anche se non vistosi, stanno a di= mostrare che per tale via si potrebbe agire con fiducia e speranza.

Tutto ciò premesso, ritengo necessario che si addivenga alla ri= strutturazione suddetta nel più breve tempo possibile. E' un punto i deale dove potrebbe essere centrata tutta l'azione di prevenzione ed anche di recupero (in molta parte). I canali finanziari ordinari della chiesa sono lenti, per cui si fa ricorso all'aiuto delle Istituzio ni pubbliche, interessate al problema.

Sicuro d'avere in Lei un interlocutore fine e sensibile, ringrazio di tutto ciò che farà e porgo tanti cordiali saluti.

+

Contratto di appalto

Oggetto: restauro infissi in legno per i lavori di ristrutturazione ex Asilo Nido di via Firenze

L'anno duemiladue, il giorno 13/07/2002 del mese di luglio, in seguito a preavviso verbale, si sono trovati sul luogo dei lavori i sigg.:

- sac. De Blasio Nicola (C.F. DBLNCL 66H29 A783E) committente
- sign Bosco Giovanni, falegname (p.IVA 154 7706 22) residente in San Giorgio del Sannio alla via BOSCO LUCARELLI, n. 109

tra i quali si stipula il presente contratto per i lavori indicati in oggetto.

- **Premesso** che per i lavori di ristrutturazione della struttura dell'ex Asilo Nido di via Firenze il committente sulla scorta di un progetto approvato con n. conc. 7190 del 6 febbraio 2002, intende recuperare gli infissi esterni in legno di cui alla seguente tabella:

Piano terra	
Finestre 2 ante	Diciotto (18)
Finestre 1 anta	Otto (18)
Portoni	Cinque (5)
cassonetti	Ventisei (26)
Piano primo	
Finestre 2 ante	Ventitré (23)
Finestre 1 anta	Quattro (4)
balconi	Due (2)
cassonetti	Ventinove (29)

- E **considerato** che per il restauro degli stessi la ditta Bosco ha offerto il seguente preventivo:

	totale ante	Prezzo unitario anta	totale
Finestre	Novantaquattro (94)	Euro 41,32 (Lire Ottantamila)	3884,08 Euro
Balconi	quattro (4)	Euro 51,64 (Lire Centomila)	206,56 Euro
Portoni	dieci (10)	Euro 154,93 (Lire trecentomila)	1549,30 Euro
cassonetti	Cinquantacinque (55)	Euro 30,98 (Lire sessantamila)	1703,90Euro
			7343,84 Euro (Lire 14.219.657)

Specificato che per "restauro" degli infissi in legno si intende il seguente trattamento: asportazione totale dello strato di vernice esistente, stuccatura e pitturazione a smalto di colore avorio delle ante, da eseguirsi in officina; asportazione con scartavetratura, stuccatura e pitturazione a smalto di colore avorio del telaio fisso, da eseguirsi in cantiere. TALE TRATTAMENTO SI ESEGUE ANCHE SUI CASSONETTI.
Inoltre per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia di cui alla concessione n. 7190 del 6 febbraio 2002 si rende necessario il rifacimento dei seguenti infissi simili per materiale, lavorazione e rifinitura a quelli esistenti:

n. 1 balcone al primo piano

~~n. 4 portoni al piano terra~~

per essi la ditta Bosco ha offerto il seguente preventivo:

n. 1 (uno) balcone due ante (mq 3,50) Euro 632.66 (lire 1.225.000 per L/mq 350.000)

~~n. 4 (quattro) portoni due ante Euro _____ Lire _____ per L/mq _____)~~

totale Euro 632.66 (Lire 1.225.000)

La ditta Bosco Giovanni per la sostituzione dei vetri degli infissi in legno ha offerto, inoltre il preventivo di Euro 10,33 (L/mq 20.000) per un vetro comune di spessore mm 6 per un totale di Euro 888,31 (Lire 1.720.000);

Inoltre la ditta Bosco Giovanni ha offerto gratuito il montaggio di avvolgibili, maniglie e quant'altro necessario per rendere l'infisso completo e funzionante in ogni sua parte; si precisa che tali materiali saranno forniti dal committente.

Si stabilisce che il lavoro deve esser eseguito a regola d'arte e in giorni SESSANTA e che la ditta Bosco Giovanni, rappresentata in cantiere dal sign. Bosco Armando, deve coordinare il proprio lavoro con la ditta aggiudicataria dell'appalto delle opere edili e degli impianti, ovvero la ditta Siciliano Giuseppe Costruzioni srl con sede in Benevento alla via Iacopo da Benevento n. 33, con cui si prendono accordi verbali in questa sede.

IL PREZZO UNITARIO CONCORDATO *
Il presente contratto si stipula per un totale di Euro 8895,79 (Lire 17.224.657)
oltre IVA che deve intendersi pari ad una aliquota del 10%.

I presenti sottoscrivono il presente contratto che si intende valido a tutti gli effetti di legge. Ad esso si allegano n. due grafici dello stato di fatto del piano terra e del primo piano.

* A FINE LAVORO L'IMPORTO TOTALE SARA' VERIFICATO CONTABILIZZANDO IL LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO.


L'Appaltatore


il committente



Bosco Giovanni

Sac De Blasio Nicola



Bosco Giovanni

Sac De Blasio Nicola







Pianta piano primo



deposito



CONTRATTO DI APPALTO

(art. 45, comma 1, Regolamento Generale di cui al D.P.R. 554/1999)
(in allegato il Capitolato speciale di appalto di cui all'art. 45,
comma 2 del Regolamento Generale)



CONTRATTO DI APPALTO

(art. 45, comma 1, Regolamento Generale di cui al D.P.R. 554/1999)
(in allegato il Capitolato speciale di appalto di cui all'art. 45,
comma 2 del Regolamento Generale)



**Ente Appaltante: Parrocchia San Modesto, piazza San Modesto n. 1 - 82100 Benevento
(Provincia di BN)**

A - Epigrafe

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE EX
ASILO NIDO ALLA VIA FIRENZE N. 1 DI BENEVENTO - I LOTTO FUNZIONALE.....

DITTA APPALTATRICE: **Siciliano Giuseppe Costruzioni srl**

IMPORTO A BASE D'ASTA (di cui L. 2.348.257 Euro 1.212,77 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso) : **L. 278.230.956 euro 143.694,30**

RIBASSO OFFERTO 21,489 % : **L. 216.596.758 euro 111.862,89**

IMPORTO NETTO LAV. APPALTATI (di cui L. 2.348.250 Euro 1.212,77 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso) : **L. 218.945.008 euro 113.075,66**

B - Le parti

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2002 (duemiladue), il giorno 6 (sei) del mese di luglio presso la sede della Parrocchia San Modesto,
alla piazza San Modesto di **Benevento** si sono costituiti:

- il Sac. **Don Nicola De Blasio** nato il 29/06/1966 a Benevento, residente a Benevento Via Napoli n. 224 con codice fiscale **DBL NCL 66H29 A783E** (nella sua qualità di legale rappresentante dell'**Ente Parrocchia San Modesto** con sede in Benevento Piazza San Modesto n.1 - Cod. Fisc. **92006540626**, di seguito denominato Ente Appaltante,
- il Sig. **Giuseppe Siciliano** nato il 17/04/1937 a Benevento residente a Pietrelcina (BN) via Nazionale n.30 con codice fiscale **SCL GPP 37D17 A783J**, (nella sua qualità di Amministratore unico dell'Impresa Siciliano Giuseppe Costruzioni srl con sede in Benevento Via Jacopo da Benevento n.33

C - Premesse



Premesso

- l'Ente Parrocchia San Modesto ha fatto redigere il progetto esecutivo DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE EX ASILO NIDO ALLA VIA FIRENZE N. 1 DI BENEVENTO - I LOTTO FUNZIONALE dell'importo di (£ 333.877.147) EURO 172.433,16 compreso IVA , di cui (£ 278.230.956) Euro 143.694,30 a base d'asta per lavori, e (£ 55.646.191) Euro 28.738,86 per somme a disposizione dell'Ente Appaltante;
- a seguito di gara per l'affidamento dei lavori , alla quale sono state invitate n. 10 imprese operanti nel settore, con verbali del 18/05/02 e del 24/05/02 (allegati al presente contratto) i lavori sopra menzionati sono stati affidati alla Ditta Siciliano Giuseppe Costruzioni srl per l'importo netto di L. 218. 945.008, e Euro 113.075,66, di cui Euro 1212,77 (L. 2.348.250) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre l'IVA, a seguito del ribasso del 21,489%;
- che l'Ente Appaltante, come da delibera di Giunta Comunale di Benevento numero 10 del 25/01/2001, è affidatario in uso gratuito, per anni nove, dell'immobile denominato "Ex Asilo Nido di via Firenze" sito in Benevento via Firenze, per "la realizzazione di un progetto di socializzazione per il recupero dei cittadini del Rione Libertà e dell'intera città".
 - L'immobile risulta distinto al Catasto Urbano al foglio 93 part.lla 85-86
 - che, inoltre, in merito all'immobile di cui sopra è stata rilasciata **concessione edilizia n.7190** in data **06/02/2002** dal Comune di Benevento, per eseguire i lavori di ristrutturazione edilizia, già agli atti dell'Ente Appaltante;

con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge,
si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni


Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

Legge 109/1994 - La legge 11 febbraio 1994, n. 109. Legge quadro in materia di lavori pubblici;

Regolamento Generale - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;



Regolamento di Qualificazione - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento

L'Ente Appaltante affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe, da eseguirsi sulla proprietà di cui alle premesse, secondo gli elaborati del progetto esecutivo di cui in premessa con esclusione del computo metrico estimativo, delle analisi dei prezzi, e di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità dei lavori da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi atti estranei al contratto.

Art. 3 - Importo del contratto

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a L. **218.945.008** pari a euro **113.075,66**. (lire *duecentodiciottomilioninovecentoquarantacinquemila/008* pari a euro *centotredicimilasettantacinque/66*).

Tale importo è dovuto alla somma di L. 216.596.758 pari a euro 111.862,89 relativa alla parte depurata del ribasso di gara del 21,489 %, e l'importo relativo all'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento di L. 2.348.250, pari a euro 1212,77 che non è soggetto ad alcun ribasso. L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale.

Art. 4 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

L'Ente Appaltante comunica all'Appaltatore, al fine dell'emissione delle fatture, che i lavori in oggetto godono della aliquota IVA agevolata del 10% ai sensi dell'art.3, comma 11 del DL 27/04/1990 n. 90 - L. 06/06/1990_n. 165

Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi parrocchiali a tanto destinati.

Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore

Il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 della legge 109/1994 si intende stipulato **a misura** ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportata nel Capitolato speciale di appalto e con l'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara e che si allegano al presente atto per formarne parte integrante sostanziale.

Art. 7 - Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili (3)

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, è la seguente:

Categoria prevalente (4):	Classifica (5)	Livello (6)	Importo L. =%
Categoria Generale (7):	Classifica	Livello	Importo (8) L. =%
Categoria generale			
Categoria Specializzata (9):	Classifica	Livello	Importo L. =%
Categoria Specializzata			
Categoria Complesse ⁽¹⁰⁾ :	Classifica	Livello	Importo L. =%

(3) L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 55/1990, come modificato dall'art. 231 lett. u) del Regolamento Generale, è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo.

(4) Ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. b) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si intende per categoria prevalente la categoria di importo più elevato tra quelle costituenti l'intervento.

(5) Riferita all'Allegato A al D.P.R. 34/2000.

(6) Riferito all'art. 3, comma 4 del D.P.R. 34/2000.

(7) Le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente sono tutte subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili, salvo che l'affidatario, all'atto dell'offerta ne abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare (art. 18, comma 3, n. 1, legge 55/1990).

(8) Le parti costituenti l'opera o il lavoro, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.P.R. 34/2000, sono quelle di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 15.000 euro.

(9) Vedi nota 7.

(10) Riguarda le opere per le quali, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge 109/1994, sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori: tali opere non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari, o da idonee A.T.I.

Art. 8 - Nomina dell'esecutore

Si dà atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come impresa individuale (art. 10, comma 1, lett. a della legge 109/1994), e che, pertanto, eseguirà in proprio i lavori.

Art. 9 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio (14) nel seguente indirizzo: Benevento, Via Iacopo da Benevento, n 33.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 10 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

I pagamenti (15) saranno effettuati tramite assegno di conto corrente bancario.

La persona o le persone, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito, sono le seguenti:, designazione che risulta dagli atti allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 11 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente (16), deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'Ente Appaltante committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

(14) Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, deve essere ove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

(15) Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto.

(16) Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto.



Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Ente Appaltante committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura (17) l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile (18) del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo (19) necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico (20).

Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione (21), dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato II al D.Lgs. 494/1996, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del Regolamento di Qualificazione: tale circostanza comporta la rescissione del contratto, e la prosecuzione in danno.

Art. 13 - Osservanza di leggi e di norme

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari, e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:

(17) Art. 6, comma 2, Capitolato Generale d'Appalto.

(18) Art. 18, comma 8, ultimo periodo, della legge 55/1990, e art. 31, comma 2, ultimo periodo della legge 109/1994.

(19) Art. 26, comma 1 del Regolamento di Qualificazione.

(20) Compilata secondo le indicazioni di cui alla Circ. Min. LL. PP. 2 agosto 1985 n. 382.

(21) Ad esempio, a causa di dimissione del D.T., come nel caso di cui all'art. 26, comma 4, del Regolamento di Qualificazione.

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
3. la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 (qui chiamata in modo abbreviato "legge 109/1994");
4. il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale");
5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");
6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.



TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 14 - Adempimenti antimafia

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario dell'appalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, acquisita agli atti e consistente nei certificati rilasciati dal Casellario Giudiziale del Tribunale di Benevento in data 27/06/02 e nei certificati dei carichi pendenti rilasciati dal tribunale di Benevento in data 25/03/02, tutti allegati al presente contratto.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità (23).

Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto (24).

Art. 16 - Subappalto

A - Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (25).

B - L'affidamento in subappalto o in cottimo (26) è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

(23) Ai sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, della legge 55/1990.

(24) Art. 18, comma 2, primo periodo legge 55/1990.

(25) Ai sensi dell'art. 18, comma 12, legge 55/1990.

(26) Ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 55/1990.

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero successivo del presente comma;

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese (27);

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria (28).

C - Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del Regolamento Generale.

L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.

D - L'Ente Appaltante intende (*in alternativa indicare "non intende"*) provvedere (29) a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'Ente Appaltante o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (30).

L'impresa che si avvale del subappalto deve osservare, inoltre, quanto all'art. 18, commi 9, 10, 11, della legge 55/1990.

Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

(27) Il n. 4 deve così intendersi trasformato per effetto del D.P.R. 34/2000.

(28) Ai sensi dell'art. 141, Regolamento Generale.

(29) Qualora sia stato indicato nel bando di gara, ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis della legge 55/1990.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'Ente Appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Ente Appaltante committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento (31).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti (32).

L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Ente Appaltante o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale (33) all'Ente Appaltante o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (34).

Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:

(30) Art. 18, comma 4 della legge 55/1990.

(31) Art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto.

(32) Art. 13 del Capitolato Generale d'Appalto.

(33) Art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

(34) Art. 18, comma 7 della legge 55/1990.

- **il documento recante la valutazione dei rischi** di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 3 della stessa norma (35);
- **eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento** di cui all'art. 12 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- **un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori**, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (36).

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza (37).

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante

L'Appaltatore esonera l'Ente Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori (38).

Art. 19 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento (39) dell'importo dei lavori, mediante polizza fideiussoria n. 13.G33. 000002715 del 12/06/02 rilasciata dalla società Italiana Assicurazioni, agenzia di Sant'Agata dei Goti per l'importo di L. 22.557.545 pari a euro 11.650,00 e per la tutta la durata dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula.

(35) Vedi art. 8, comma 1, del D.Lgs. 494/1996.

(36) Art. 31, comma 1-bis della legge 109/1994.

(37) Art. 31, comma 2, della legge 109/1990.

(38) Art. 18, comma 8, terzo periodo della legge 55/1990.

(39) In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al venti per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il venti per cento (art. 30, comma 2, legge 109/1990).

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore (40).

Art. 20 - Polizza di assicurazione durante i lavori

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 109/1990, ha stipulato una polizza di assicurazione, n. 602410049491 in data 28/09/02, che copre gli eventuali danni subiti **dall' Ente Appaltante** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la Milano Assicurazione, agenzia di Benevento, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori. La somma assicurata è di Euro 500.000

La polizza, inoltre, assicura l'Ente Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di Euro 500.000 per ogni sinistro (41).

Poiché è previsto un periodo di garanzia per tutti i lavori la polizza assicurativa è sostituita da una polizza fidejussoria che tiene indenne l'Ente Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia e agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Appaltatore trasmetterà all'Ente Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia (42).

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato speciale ed elenco dei prezzi unitari, e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati al protocollo dell'Ente Appaltante.

(40) Art. 101 del Regolamento Generale.

(41) Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro, ed un massimo di 5.000.000 di euro.

(42) Art. 103 del Regolamento Generale.

Sono parte integrante del contratto:

- a) **il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;**
- b) **il capitolato speciale;**
- c) **gli elaborati grafici progettuali;**
- d) **l'elenco dei prezzi unitari;**
- e) **lista delle categorie dei lavori;**
- f) **i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della legge 109/1990;**
- g) **il cronoprogramma.**

La Direzione Lavori fornirà, nel corso dei lavori, all'Appaltatore gli **elaborati esecutivi** relativi ai lavori previsti negli elaborati grafici allegati al presente contratto.

Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Ente Appaltante.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo (44) dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Ente Appaltante l'approntamento dei pagamenti.

Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Ente Appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Il programma di cui sopra dovrà tenere conto delle esigenze di scadenze differenziate (45) indicate nel Capitolato speciale di appalto.


Art. 23 - Occupazioni temporanee di suolo

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.

L'Ente Appaltante conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in

(44) Art. 45, comma 1, lett. b), e comma 10 del Regolamento Generale.

(45) Art. 45, comma 10 del Regolamento Generale: qualora all'articolo del capitolato speciale riguardante il programma non siano espresse tali esigenze, occorre rimuovere questo comma.



sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto, seguendo le indicazioni del Piano particellare di esproprio e occupazione temporanea di cui all'art. 33 del Regolamento Generale elaborato in sede di progetto definitivo.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Ente Appaltante per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo il benestare dell'Ente Appaltante.

Art. 24 - Sospensioni o riprese dei lavori

A - E' ammessa la sospensione dei lavori (46), ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento Generale nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'art. 133, comma 2 del Regolamento Generale il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto

(46) Art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto. Art. 45, comma 1, lett. e) del Regolamento Generale.

senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 7 del Regolamento Generale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

B - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse (47) da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Ai di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 25 - Proroghe

L'appaltatore (48) che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i

(47) Art. 25 del Capitolato Generale d'Appalto.

diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giorni.

Art. 26 - Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero (49), o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 27 - Danni nel corso dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore (50) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore (51) l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

(48) Art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto.

(49) Art. 27 del Capitolato Generale d'Appalto.

(50) Art. 14 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 28 - Variazioni al contratto e al progetto

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo.

Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna modificazione ai lavori appaltati (52) può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore (53). La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui all'art. 25, comma 3, legge 109/1994, e non potrà in alcun modo essere adottata a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 109/1994, agli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, e agli artt. 134 e 135 del Regolamento Generale.

Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto e relativi tanto alle categorie di lavori a misura che a quelli a corpo, verranno determinati, anziché mediante nuove analisi, assumendoli dal prezzario ufficiale del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Regione Campania in vigore al 1/07/1990, ridotti del 5% e del ribasso contrattuale offerto.

Qualora i lavori da eseguire non fossero ivi contemplati si ricorrerà a nuove analisi, da svilupparsi nei modi previsti dall'art. 136 del Regolamento Generale.

Art. 30 - Revisione prezzi

Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 109/1994, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con

(51) Art. 139 del Regolamento Generale.

(52) Art. 10 Capitolato Generale d'Appalto.

(53) Vedi anche l'analogo divieto negli artt. 1659, comma 1 e 2725 c.c.



decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento (55)

Art. 31 - Anticipazione

L'Ente Appaltante provvederà ad erogare l'anticipazione (56) all'appaltatore per un importo di L. 21.894.508 pari a euro 11.307,57 oltre IVA, corrispondente al **10%** dell'importo di contratto, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dalla direzione dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione (57), ove consentita dalla legge, è subordinata **alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione** stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Ente Appaltante.

Art. 32 - Pagamenti in acconto

Nel corso dell'esecuzione dei lavori (58) sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento **del 30%** (**trenta** per cento) dei lavori regolarmente eseguiti. Sulle relative somme verrà applicata la ritenuta dello 0,5% per infortuni (59) e la ritenuta del 5% per garanzia (60).

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dalla direzione dei lavori sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il termine (61) per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può **superare i quarantacinque giorni** a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi

(55) Art. 26, comma 4 della legge 109/1990.

(56) Art. 113 del Regolamento Generale. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano l'anticipazione. La misura è del 5% dell'importo del contratto, con le modalità di cui all'art. 12 del R.D. 2240/1923, e all'art. 13 della legge 1/1978 e art. 3 del D.M. Tesoro 10 gennaio 1989.

(57) Art. 102 del Regolamento Generale.

(58) Art. 114 del Regolamento Generale. Art. 45, comma 1, lett. f) del Regolamento Generale.

(59) Art. 7, comma 2, del Capitolato Generale d'Appalto.

(60) Art. 48, comma 1 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Art. 33 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia

Il pagamento della rata di saldo (62), disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il **novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione** e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

La fideiussione a garanzia (63) del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste da quella per le anticipazioni. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Art. 34 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

I corrispettivi dell'appalto (64), sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante assegno bancario. L'Appaltatore provvederà ad apporre sulla fattura la dicitura seguente: "Pagato in data,

Per quietanza Firma e Timbro".

Art. 35 - Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento (65) rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge 109/1994.

I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto (66) non sia emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle

(61) Art. 29 Capitolato Generale d'Appalto.

(62) Art. 28, comma 9 della legge 109/1994 e art. 29 Capitolato Generale d'Appalto. Art. 45, comma 1, lett. f) del Regolamento Generale.

(63) Art. 102 del Regolamento Generale.

(64) Art. 111, comma 1, lett. c) del Regolamento Generale.

(65) Art. 116 del Regolamento Generale.

(66) Art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto.

dei somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

non Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo ai
ato pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al
66, tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni
dal termine stesso.

da Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro
do dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
zia Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 36 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore **deve iniziare i lavori entro 10 giorni dalla consegna dei lavori** come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

ite L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine (67) di **giorni 100 (giorni cento)** naturali e consecutivi,
ita decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

na L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ni Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 Regolamento Generale ai fini dell'applicazione
delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
di programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale e il termine assegnato
li dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Art. 37 - Penali

La misura delle penali è stabilita dal capitolato speciale.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119.

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Ente Appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 Regolamento Generale ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto dell'Ente Appaltante attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.

Art. 38 - Premio di accelerazione

All'Appaltatore non verrà riconosciuto, per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo, alcun premio.

Art. 39 - Forma e contenuto delle riserve

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve (69) devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la

(69) Art. 31 del Capitolato Generale d'Appalto.

quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 165, comma 3 del Regolamento Generale.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 40 - Proprietà degli oggetti trovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge (70), appartiene alla stazione appaltante la proprietà (71) degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 41 - Proprietà dei materiali di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni (72) sono di proprietà dell'Ente Appaltante.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 42 - Avviso ai creditori

A lavori ultimati (73) l'Ente Appaltante ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 43 - Collaudo

Il collaudo finale deve essere effettuato (74) **non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori**. L'Ente Appaltante provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la

(70) Con riferimento principale al D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 490 recante: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1998, n. 352.

(71) Art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto.

(72) Art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto.

(73) Art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.

(74) Art. 28 legge 109/1994. In detto articolo si indica il termine massimo di mesi 6. Art. 45, comma 1, lett. i) del Regolamento Generale.

nomina anche durante il corso dell'opera (75). L'Ente Appaltante, nei casi previsti (76), potrà optare per il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 208 del Regolamento Generale, da redigersi a cura del Direttore dei lavori **non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori**.

Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dagli artt. 187-210 del Regolamento Generale. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo (77), ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge 109/1994 e dell'articolo 101 del Regolamento Generale.

Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento Generale sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art. 44 - Difetti di costruzione

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile (78), l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera, meglio evidenziati nel Capitolato speciale, che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell'opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

(75) Art. 187, comma 3 Regolamento Generale. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera:

- a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c) della legge;
- b) quando si tratti di opere e lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);
- c) nel caso di intervento affidato in concessione;
- d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1), della legge;
- e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;
- f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
- g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

(76) Si fa riferimento all'art. 28, comma 3, quarto periodo della legge 109/1994: nel caso di lavori di importo sino a 200.000 Ecu il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di Ecu, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

(77) Art. 37 del Capitolato Generale d'Appalto.

(78) Art. 28, comma 10, legge 109/1994.

Art. 45 - Polizze decennali per gravi danni e per responsabilità civile verso terzi

Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della legge 109/1994 (79), l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di euro.

L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di euro.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra.

Art. 46 - Accordo bonario su riserve di importo notevole

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, indicati dall'articolo 31-bis della legge 109/1994, l'Ente Appaltante seguirà la procedura di cui all'art. 149 del Regolamento Generale per addivenire ad un accordo bonario con l'Appaltatore.

Art. 47 - Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art. 118 Regolamento Generale), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 119 Regolamento Generale), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 120 Regolamento Generale), l'Ente Appaltante attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli artt. 121 e 122 del Regolamento Generale.

(79) Vedi art. 104 del Regolamento Generale. Si tratta dei lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 48 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31-*bis*, comma 1, della legge 109/1994, saranno deferite ad arbitri, secondo le procedure di cui all'art. 32 della legge 109/1994, nonché all'art. 150 del Regolamento Generale e agli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale d'Appalto.

Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza (80) non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 31-*bis* della legge 109/1994 sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del Regolamento Generale.

La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

Art. 49 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore (81) tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore (82) di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 50 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. *d*) del Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi

(80) Art. 32 del Capitolato Generale d'Appalto.

(81) Art. 112 del Regolamento Generale.

(82) Art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto.

all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.

Fatte salve (83) le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:

l) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana.

m) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Ente Appaltante, nonché le spese per fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;

n) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 18, comma 8, della legge 55/1990 e art. 31, comma 1-bis, della legge 109/1994,

o) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939;

p) uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Ente Appaltante non comprese nel presente appalto.

q) spese per la redazione di eventuali calcoli statici relativi a strutture in c.a. o metalliche, la loro riproduzione nel numero ritenuto necessario dalla Direzione dei Lavori nonché ogni altra spesa richiesta per il loro deposito presso il competente Ufficio del Genio Civile.

Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.

Art. 51 - Controlli dell' Ente Appaltante

L'Ente Appaltante rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo (84) dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale e nel D.Lgs. 494/1996, e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento: il committente Don Nicola De Blasio

Responsabile dei lavori (D.Lgs. 494/1996) (85):

Coordinatore sicurezza fase esecuzione (art. 127 Regolamento Generale) (86):

Direttore dei lavori (art. 124 Regolamento Generale): arch. Verdino Amata e arch. Mario De Nigris;

Direttore operativo (art. 125 Regolamento Generale):

Assistente di cantiere (art. 126 Regolamento Generale):

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede (87).

I controlli e le verifiche eseguite dall'Ente Appaltante (88) nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.


Art. 52 - Accesso agli atti

(84) Art. 45, comma 1, lett. g) del Regolamento Generale

(85) Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento Generale, assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.

(86) Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni

(87) Artt. 1175, 1337, del codice civile.



Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa. (89)

Art. 53 - Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore., e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto (90).

Art. 53 bis – Affidamento lavori II Lotto Funzionale

Si rimanda all'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto – Norme tecnico-amministrative.

L'importo dei lavori relativi al II lotto Funzionale è riportato all'articolo 2 delle stesse Norme tecnico-amministrative.

Si stabilisce che il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori relativi al II lotto funzionale è fissato fin d'ora in **giorni 60 (sessanta)** naturali e consecutivi **decorrenti dalla data di consegna dei lavori.**

* * *

I convenuti leggono e approvano il presente atto, dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

L'Appaltatore

L'Ente Appaltante *M. Cedrek*

SICLIANO GIUSEPPE
COSTRUZIONI srl
via Jacopo da Benevento, 33
82100 BENEVENTO
P. IVA: 01 226 400 628

Art. 54 - Clausole particolarmente onerose

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile (91), l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato speciale, i quali ha potuto

(88) Art. 19 del Capitolato Generale d'Appalto.

(89) Art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto

(90) Art. 1, comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto.

(91) Per giurisprudenza costante, che qui si omette, occorre osservare che con l'affidamento dell'appalto, conseguente all'aggiudicazione, il procedimento termina di trovarsi nell'ambito del diritto pubblico amministrativo ed entra nell'ambito del diritto privato, costituito dalla fase negoziale, nella quale vige la disciplina comune ai contratti tra privati, caratterizzata da una sostanziale posizione di parità tra le parti contraenti che vantano reciprocamente diritti soggettivi, soggiacciono a corrispondenti obbligazioni e sono, sottoposte, in caso di controversie, alla giurisdizione del giudice ordinario. Per tale motivo, al fine di evitare le conseguenze di eventuali responsabilità precontrattuali addebitabili al comportamento dell'Amministrazione è consigliabile introdurre la seconda firma dell'Appaltatore relativa alle clausole particolarmente onerose ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile.

conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e del capitolato speciale, come pure dei disegni e di tutti gli altri elaborati allegati al contratto dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

- Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione;
- Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa
- Art. 16 - Subappalto
- Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela
- Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere
- Art. 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto
- Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori
- Art. 24 - Sospensioni o riprese dei lavori
- Art. 27 - Danni nel corso dei lavori
- Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti
- Art. 37 - Penali
- Art. 43 - Collaudo
- Art. 44 - Difetti di costruzione
- Art. 45 - Polizze decennali per gravi danni e per responsabilità civile verso terzi
- Art. 48 - Controversie
- Art. 50 - Oneri a carico dell'appaltatore

* * *

I convenuti leggono e approvano l'elenco delle clausole parte integrante dell'opera, dichiarandole conformi alla loro volontà, e le sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

L'Appaltatore

L'Ente Appaltante.....

Carlo Medesto

SIGILLANO GIUSEPPE
COSTRUZIONI srl
via Iacopo da Benevento, 33
82100 BENEVENTO
P. IVA: 01 226 400 628






COMUNE DI BENEVENTO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Viale Atlantici (ex Caserma Guidoni)- Tel. 0824/772279 - Fax 0824/316608


Rep. 10170/2001

E-Mail servizisocialibn@tin.it



SCHEMA DI CONVENZIONE

Oggetto: Affidamento in comodato d'uso gratuito alla Parrocchia San Modesto di Benevento dell'Ex Asilo Nido di Via Firenze per realizzazione progetto di socializzazione e recupero per i cittadini del Rione Libertà e dell'intera città.



SCRITTURA PRIVATA

TRA

1 - il Comune di Benevento, rappresentato dal Dott. Fernando Boscaino nato a Benevento il 28.03.1952 nella qualità di Dirigente del IV° Settore del Comune di Benevento, codice fiscale n° 00074270620;

E

2 - Sac. Nicola De Blasio, nato a Benevento il 29-06-1966 nella qualità di Parroco e legale rappresentante della Parrocchia San Modesto, C.F. 92506540646 con sede alla Piazza San Modesto, aventi poteri di stipulare qualsiasi tipo di contratto relativo e connesso alla gestione di cui all'oggetto.

PREMESSA


Con delibera della Giunta Comunale n° 10 del 25/01/2001 immediatamente esecutiva si affidava in comodato d'uso gratuito alla Parrocchia San Modesto di Benevento l'Ex Asilo Nido di Via Firenze per la realizzazione di un progetto di socializzazione e recupero per i cittadini del Rione Libertà e dell'intera città.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Comune di Benevento, in persona del Dirigente dott. Fernando Boscaino, affida in comodato d'uso gratuito alla Parrocchia San Modesto di Benevento, come sopra costituita ed in esecuzione della delibera n° 10 del 25/01/2001, immediatamente esecutiva, la struttura del l'Ex Asilo Nido di Via Firenze per la realizzazione di un progetto di socializzazione e recupero per i cittadini del Rione Libertà e dell'intera città.

3



28 MAR 2001

10700 - Confessione
IL CAPO AREA S.R.C.
DIRIGENTE

ARTICOLO 2

L'ex Asilo Nido di Via Firenze viene concesso in comodato d'uso gratuito subordinatamente all'osservanza delle condizioni tutte contenute nella delibera di Giunta Comunale n° 10 del 25/01/2001, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, immediatamente esecutiva, atto che, anche se materialmente non allegato al presente, le parti dichiarano di conoscere.

ARTICOLO 3

La durata della convenzione è stabilita per anni nove, salvo rinnovo alla scadenza, e può essere revocata in ogni caso, prima della scadenza, a richiesta dell'Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di mesi 3 (tre).

ARTICOLO 4

La Parrocchia San Modesto di Benevento si accollerà, per il periodo dell'utilizzo della struttura, tutte le spese relative alla ristrutturazione dell'immobile per l'utilizzo richiesto con particolare riferimento alla messa in sicurezza rispettando le prescrizioni previste dalla Legge n° 46/90 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D. L.vo n° 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, della manutenzione ordinaria, pulizia interna ed esterna, custodia e, riattivazione e pagamento relative alle varie forniture di servizi (Energia elettrica, Telefono, Gas, Acqua). Si impegna, altresì, a non utilizzare la struttura per manifestazioni o eventi aperti al pubblico senza una formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale. La Parrocchia dichiara di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova la struttura e di accettarlo espressamente. Inoltre la Parrocchia San Modesto di Benevento, nulla avrà a pretendere dal Comune di Benevento per le miglionie e/o lavori di ristrutturazione che andrà ad eseguire nell'immobile in oggetto.

ARTICOLO 5

La Parrocchia si impegna ad utilizzare la struttura in questione per scopi sociali e precisamente :

1. Asilo Nido Sociale;
2. Laboratorio di incontro tra generazioni alla riscoperta degli antichi mestieri;
3. Ludoteca per ragazzi;
4. Consultorio Familiare;
5. Centro di ascolto e prima accoglienza della Caritas Parrocchiale;
6. Biblioteca, doposcuola, centro informatico

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare la struttura in parola direttamente, durante il periodo d'uso dell'impianto da parte della Parrocchia San Modesto di Benevento, previa comunicazione alla Parrocchia stessa almeno cinque giorni prima.

ARTICOLO 6

L'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e la futura collocazione e destinazione degli ambienti dovrà essere concordata preventivamente con il dirigente il IV° Settore.

ARTICOLO 7

Le spese occorrenti per la registrazione del presente atto, nessuna esclusa ed in quanto allo stesso attinenti sono a totale carico della Parrocchia San Modesto di Benevento . Ai fini della registrazione si richiede l'applicazione delle imposte in misura fissa, trattandosi di prestazioni non soggette al valore aggiunto così come previsto dal D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e successive modifiche.



ARTICOLO 8

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto la Parrocchia San Modesto di Benevento ha depositato la cauzione di L. ~~9.000.000~~ presentata a mezzo di polizza fidejussoria della
- *Soc. Cattolica Assicurazioni n. 91-3193 dt dell'1-3-2001*

ARTICOLO 9

Le parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le stesse, durante il periodo di esecuzione della presente convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Benevento.

ARTICOLO 10

Per quanto altro non previsto nel presente atto si rinvia alle norme generali esistenti in materia. L'inosservanza delle citate norme comporta la rescissione del presente contratto, salvo le maggiori sanzioni previste dalle leggi citate.

Benevento 1-3-2001

LA PARROCCHIA SAN MODESTO

G. Nicolardi

IL DIRIGENTE IV° SETTORE

Polcaro



COMUNE DI BENEVENTO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Viale Atlantici (ex Caserma Guidoni)- Tel. 0824/772279 - Fax 0824/316608

E-Mail servizisocialibn@tin.it

OGGETTO : Affidamento in comodato d'uso gratuito alla Parrocchia San Modesto della struttura dell'Ex Asilo Nido di Via Firenze.

COMUNE DI BENEVENTO SETTORE SERVIZI SOCIALI
PROT. N. <i>00212</i>

*Rol 61P
2291*

Benevento, 29/01/2001

Spett.le Settore Legale
U.O. Contratti

SEDE

In riferimento a quanto in oggetto, per i provvedimenti di Vs. competenza, si trasmette la delibera di G.C. n° 10 del 25/01/2001 unitamente allo schema di scrittura privata.

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE
dr. Fernando Boscano

*dr. Camporelli
2/2/2001*



COMUNE DI BENEVENTO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Viale Atlantici (ex Caserma Guidoni) - Tel. 0824/772111 - Fax 0824/316609

E-Mail servizisocialibn@tin.it

25/10/01
PROT. N. 11266

OGGETTO: Progetto ristrutturazione Asilo Nido Via Firenze

Il Dirigente del IV Settore Servizi Sociali, avendo visionato il progetto di ristrutturazione dell'asilo nido di Via Firenze, concesso da questo comune in comodato d'uso gratuito alla Parrocchia di San Modesto, insieme agli Arch. Amata VERDINE, Arch. Mario DE NIGRIS, consulenti e progettisti della parrocchia San Modesto, avendo sottolineato ai progettisti di apportare delle modifiche quali la separazione dei percorsi degli alimenti da quelli della lavanderia, verificato che dopo le osservazioni i succitati progettisti hanno apportato le modifiche richieste e che lo stesso progetto, con le modifiche apportate, ha i requisiti che la legge previsti per un asilo nido, concede il nulla osta di questo settore per quanto riguarda le sue competenze, affinché venga data la concessione edilizia onde poter permettere l'avvio dei lavori di ristrutturazione in oggetto.

Benevento 25 ottobre '01

IL DIRIGENTE

Dott. Fernando BOSCAINO

COMUNE DI BENEVENTO
UNITA' OPERATIVA CONTRATTI

Via Annunziata pal. Mosti - tel 0824/772262 - fax 0824/50314 - cod.fisc. 00074270620

Oggetto: Stipula contratto per l'affidamento in uso gratuito alla Parrocchia San Modesto della struttura dell'ex asilo nido di via Firenze.

009279

Prot. Gen. N.
Prot. Leg.610/01

82100 Benevento, 8.2.2001

Spett. Parrocchia S. Modesto
Piazza S. Modesto
82100 Benevento

e.p.c.

→
All'Ufficio Economato
Al Settore Servizi Sociali
All'Ufficio Patrimonio
S E D E

Si comunica che questo Ente, con Delibera n° 10 del 25.1.2001, ha affidato in uso gratuito a codesta Parrocchia la **struttura dell'ex asilo nido di Via Firenze**.

Dovendosi ora provvedere alla stipula del relativo contratto occorre procedere al versamento di un **deposito cauzionale** a fronte del presumibile importo necessario a coprire spese e diritti (bolli, diritti di segreteria, spese di registrazione, ecc.).

Pertanto si prega di versare presso il competente Ufficio Economato la somma di **£.229.000**, salvo rendiconto finale.

Effettuato il versamento codesta Ditta dovrà **esibire** la relativa **ricevuta** all'Unità operativa Contratti, attualmente sita al 2° piano di palazzo Mosti, nonché provvedere alla **sottoscrizione del contratto**.

All'atto della sottoscrizione codesta Ditta dovrà **esibire** altresì documento attestante l'avvenuto versamento della **cauzione** di cui all'art.8 della bozza contrattuale.

A tal proposito si prega il Settore Servizi Sociali di concerto con l'Ufficio Patrimonio di voler comunicare il valore della suddetta cauzione.

Distinti saluti

Il Dirigente
Avv. Luigi Giuliano





COMUNE DI BENEVENTO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Viale Atlantici (ex Caserma Guidoni)- Tel. 0824/772279 - Fax 0824/316608

E- Mail servizisocialibn@tin.it

OGGETTO : Stipula contratto per l'affidamento in comodato d'uso gratuito alla Parrocchia San Modesto della struttura dell'Ex Asilo Nido di Via Firenze.

10157

Benevento, 13/02/2001


Spett.le Settore Legale
U.O. Contratti

SEDE

01520

e.p.c.
c/o

Egr. Don Nicola De Blasio
Parrocchia San Modesto
Piazza San Modesto



82100 BENEVENTO

In riferimento a quanto in oggetto ed in riscontro alla nota n° 610/01, per i provvedimenti di Vs. competenza, si comunica che il valore della cauzione che la Parrocchia San Modesto dovrà versare è di £. 9.000.000 pari al 2% del valore patrimoniale dell'immobile stimato in £. 450.000.000.

Tale importo, ai sensi dell'art. 8 della convenzione, potrà essere versato mediante polizza fidejussoria.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
dr. Fernando Boscaino

Progetto di ristrutturazione edilizia dell'Ex Asilo Nido di via Firenze

PREVENTIVO DEL PROGETTO

Corpi d'Opera	Importi		Aliquote
	Lire	Euro	(%)
Scavi parziali	1.850.000	955.45	0.2
Opere di demolizione, taglio, scomposizione, disfacimento e rimozione	9.600.000	4957.99	1.1
Tramezzi in muratura	29.800.000	15390.42	3.5
Intonaci e rivestimenti interni	48.250.000	24919.05	5.7
Intonaci e riparazione rivestimenti esterni	25.000.000	12911.42	3.0
Tinteggiature e opere in cartongesso	21.000.000	10845.59	2.5
Serramenti esterni ed interni	101.000.000	52162.15	11.9
Massetti, nuovi pavimenti e ripristino esistenti	94.600.000	48856.82	11.2
Opere in legno	35.000.000	18075.99	4.1
Rifiniture varie, accessori ed attrezzature indispensabili	70.000.000	36151.98	8.3
Copertura spazio ex deposito	8.600.000	4441.53	1.0
Sistemazioni ed attrezzature esterne	72.000.000	37184.90	8.5
Opere in ferro e diversi	28.000.000	14460.79	3.3
Impianto idrico-sanitario ed antincendio	18.000.000	9296.22	2.1
Impianti elettrici	140.000.000	72303.97	16.5
Impianti di riscaldamento e climatizzazione	38.000.000	19625.36	4.5
Impianto di sollevamento	33.000.000	17043.08	3.9
Impianto aspirazione fumi	14.500.000	7488.63	1.7
Impianto telefonico-citofonico e di diffusione acustica	18.000.000	9296.22	2.1
Illuminazione esterna, allarmi e sistemi di sicurezza	40.000.000	20658.28	4.7
TOTALI	846.200.000	437025.83	100.0